



COMUNE  
DI CERVIA

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A  
CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DI SOSTEGNO AL  
REDDITO E ALLA DOMICILIARITA'**

*Approvato con atto C.C. n. 81 del 01/12/2005  
Modificato con atto C.C. n. 42 del 05/06/2008*

*Parzialmente abrogato, dall'1/9/2019, per effetto di quanto disposto con atto C.C. n. 17 del 9/4/2019*

## INDICE

<b>TITOLO I OGGETTO E FINALITA'</b>	<b>pag. 3</b>
ART. 1 [...omissis...]	pag. 3
ART. 2 [...omissis...]	pag. 3
ART. 3 [...omissis...]	pag. 3
ART. 4 [...omissis...]	pag. 3
ART. 5 [...omissis...]	pag. 3
<b>TITOLO II INTERVENTI A CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DI SOSTEGNO AL REDDITO</b>	<b>pag. 3</b>
ART. 6 TIPOLOGIE DI INTERVENTO	pag. 3
ART. 7 [...omissis...]	pag. 3
ART. 8 [...omissis...]	pag. 3
ART. 9 [...omissis...]	pag. 3
ART. 10 [...omissis...]	pag. 3
ART. 11 [...omissis...]	
ART. 12 PROGETTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA	pag. 3
ART. 13 OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI	pag. 4
ART. 14 PERMANENZA NEGLI ALLOGGI	pag. 5
ART. 15 DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO	pag. 5
ART. 16 OCCUPAZIONE ILLEGALE DEGLI ALLOGGI	pag. 6
ART. 17 [...omissis...]	pag. 6
ART. 18 [...omissis...]	pag. 6
<b>TITOLO III SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'</b>	<b>pag. 6</b>
ART. 19 [...omissis...]	
<b>TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>pag. 6</b>
ART. 20 [...omissis...]	pag. 6
ART. 21 [...omissis...]	pag. 6
ART. 22 [...omissis...]	pag. 6
ART. 23 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME	pag. 6

**TITOLO I**  
**OGGETTO E FINALITA'**

**ART. 1** [...omissis...]

**ART. 2** [...omissis...]

**ART. 3** [...omissis...]

**ART. 4** [...omissis...]

**ART. 5** [...omissis...]

**TITOLO II**  
**INTERVENTI A CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DI SOSTEGNO AL REDDITO**

**ART. 6 TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

1. Gli interventi a contrasto dell'esclusione sociale e di sostegno al reddito consistono in:

a) [...omissis...]

b) [...omissis...]

c) [...omissis...]

d) [...omissis...]

e) [...omissis...]

f) PROGETTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA

g) [...omissis...]

**ART. 7** [...omissis...]

**ART. 8** [...omissis...]

**ART. 9** [...omissis...]

**ART. 10** [...omissis...]

**ART. 11** [...omissis...]

**ART. 12 PROGETTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA**

1. I progetti per fronteggiare l'emergenza abitativa possono essere raggruppati come segue:

a) assegnazione di alloggi comunali (Tipo A) per fronteggiare esigenze temporanee alloggiative immediate ed urgenti (permanenza non superiore ai 6 mesi e rinnovabile una sola volta). Tali appartamenti vengono consegnati completi di arredi;

b) assegnazione alloggi comunali (Tipo B) per assicurare una soluzione abitativa a nuclei familiari o singoli senza le adeguate risorse atte ad affrontare autonomamente il problema

casa. Tali alloggi prevedono una permanenza a lungo termine da valutare all'interno del progetto personalizzato. Di norma, questi appartamenti non sono arredati.

- c) progetti di sostegno economico per il pagamento dell'affitto (con o senza garanzia del Comune con i proprietari e/o agenzie);

2. Possono accedere agli interventi per fronteggiare l'emergenza abitativa le persone o i nuclei famigliari aventi i seguenti requisiti:

- a) siano in condizioni di indigenza documentabile (ISEE inferiore ad € 8500 per l'anno 2006 o comunque inferiore alla soglia definita annualmente);
- b) siano inabili al lavoro (totalmente o superiore ai 2/3) o non lavorino per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà o si trovino in temporanee condizioni lavorative precarie che non consentono di accedere alle case in locazione come privati cittadini;
- c) non sia stato possibile attivare la rete familiare;
- d) non dispongano di patrimonio mobiliare o immobiliare (ad esclusione della titolarità di a) un diritto reale di nuda proprietà, b) una quota su un alloggio non superiore al 50%, c) una quota su più alloggi purché la somma di tali quote non sia superiore al 50%, d) alloggio dichiarato inagibile o inabitabile ).
- e) siano sfrattati o vivano in ambienti inadeguati.

### ART. 13 OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI

1. Gli assegnatari sono tenuti:

- a) a partecipare al costo del servizio: la quota mensile è calcolata sulla base dell'ISE del nucleo familiare, secondo la tabella di seguito riportata (che potrà essere aggiornata annualmente). Tale quota mensile può essere maggiorata del 20% in caso di spese (gas, acqua, energia elettrica) a carico del Comune:

FASCE	VALORE ISEE	CALCOLO QUOTA ANNUA
<b>Fascia 1</b>	ISEE < € 8.500	10.5% reddito ISE
<b>Fascia 2</b>	ISEE > € 8.500,01 < € 10.000	12% reddito ISE
<b>Fascia 3</b>	ISEE > 10.000,01 < € 15.000	14% reddito ISE
<b>Fascia 4</b>	ISEE > 15.000,01	18% reddito ISE

NOTA: I canoni inferiori ai € 10,00 mensili vengono considerati esoneri

L'Assistente Sociale Responsabile del Caso, a fronte di situazioni particolari sia economiche che sociali, può proporre l'esonero totale o l'abbattimento al 50% della quota dovuta all'interno del progetto personalizzato concordato con l'utente che, una volta approvato, risulta vincolante;

- b) a presentare annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE e documentazione o autocertificazione richiesta dal Comune;
- c) a presentare la domanda di partecipazione a tutti i bandi comunali per l'assegnazione di alloggi ERP indetti dopo l'assegnazione dell'alloggio di emergenza;

- d) a rispettare i locali assegnati, gli spazi comuni e le norme di convivenza civile: si prevede il risarcimento dei danni e/o la decadenza dall'assegnazione di cui all'art 15 per gravi danni all'alloggio assegnato e per gravi inosservanze delle regole di buon vicinato e di convivenza;
  - e) a rispettare il divieto assoluto di ospitare persone in modo stabile e/o accogliere persone al fine dell'ampliamento del nucleo familiare senza la preventiva autorizzazione del Servizio Politiche Sociali.
2. L'applicazione integrale delle quote di cui alla lettera a) avverrà, in sede di prima applicazione, in modo graduale nell'arco di tre anni con aumenti proporzionali ogni anno (suddivisa equamente in tre anni).

#### **ART. 14 PERMANENZA NEGLI ALLOGGI**

1. La permanenza negli alloggi di emergenza è vincolata al progetto personalizzato che deve prevedere percorsi di crescita tendenti all'autonomia del nucleo. Tali progetti devono essere rivisti e valutati ogni 6 mesi e non possono comunque avere una durata, di norma, superiore all'anno. Se dopo tale periodo si esclude ogni possibilità di percorso autonomo e si ritiene indispensabile un sostegno abitativo permanente si valuta l'inserimento in alloggi comunali con permanenza a lungo termine (Tipo B).
2. La permanenza negli alloggi di tipo B è vincolata alla presentazione della domanda di partecipazione a tutti i Bandi di Edilizia Residenziale Pubblica che vengono indetti dall'Amministrazione Comunale dal momento successivo all'assegnazione di alloggio di emergenza.
3. Si precisa che, nel caso di nuclei che per due anni di seguito attestano un ISEE superiore a € 10000 sarà predisposto, già a partire dal secondo anno, un progetto personalizzato di accompagnamento verso percorsi tendenti all'autonomia e mirati alla ricerca di alloggi privati. In caso di non adesione al progetto, il Comune potrà disporre la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di emergenza ai sensi dell'art. 15.

#### **ART. 15 DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI**

1. Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali con proprio provvedimento può disporre la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di emergenza nei casi di cui all'art. 13, e nell'ipotesi di mancata adesione al progetto di cui all'art. 14, comma 3.
2. L'assegnatario deve procedere al rilascio dell'alloggio entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento di decadenza.
3. Il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza costituisce occupazione illegale ai sensi dell'art. 16.

## **ART. 16 OCCUPAZIONE ILLEGALE DEGLI ALLOGGI**

1. Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo, previa formale diffida a liberare l'alloggio entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
2. Il Comune persegue altresì gli occupanti senza titolo ai sensi dell'art. 633 del codice penale.

**ART. 17 [...omissis...]**

**ART. 18 [...omissis...]**

## **TITOLO III SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'**

**ART. 19 [...omissis...]**

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 20 [...omissis...]**

**ART. 21 [...omissis...]**

**ART. 22 [...omissis...]**

## **ART. 23 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale con cui viene approvato; da tale data sono abrogati i Regolamenti "Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri vantaggi economici nell'ambito dell'assistenza economica" approvato con atto di Consiglio Comunale n. 5/1996 e "Criteri e modalità per la gestione dell'assistenza economica per l'emergenza abitativa", approvato con atto di Consiglio Comunale n. 6/1996.